

Geom. Scazzoli Lorenzo

Via Libertà, 5

26030 – Voltido (CR)

n°1808 Albo Geometri

P.I. 01314920198

C.F. SCZLNZ79M31D150T

Cell. 333/3248751

lorenzo.scazzoli@gmail.com

COMUNICAZIONI	
Aggiornamento Protocollo Condiviso Covid-19	
2021	
Aprile	20
Prot. 029 – 2021	

**Spett.Le Istituto Comprensivo “Nelson Mandela”
Largo Partigiani, 2 – 26013 Crema (CR)
Alla c.a. Sig. Dirigente Scolastico – Prof. Paolo Carbone
CRIC82600V@istruzione.it – segreteria@galmozzi.it**

**OGGETTO: PROTOCOLLO CONDIVISIO DI AGGIORNAMENTO DELLE MISURE PER IL
CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-
CoV-2 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO**

Egr. Dirigente Scolastico,

Lo scorso 06 Aprile 2021 è stato raggiunto un accordo tra tutte le parti sociali, per l'aggiornamento del “protocollo condiviso” del 24/04/2020 che rappresenta il primo provvedimento settoriale dal quale poi sono “nati” tutti i successivi protocolli di settore ed a cui si fa riferimento per la definizione di quanto non espressamente normato all'interno di essi. Appare quindi utile evidenziare pertanto, quali siano le principali novità introdotte dal nuovo aggiornamento.

MODALITA' DI ACCESSO AL LUOGO DI LAVORO

ASSENZA PER CONTAGIO DA SARS-CoV-2

Viene precisato che l'assenza dal lavoro per contagio è equiparata alla malattia e che l'assenza per lo stesso motivo da parte di lavoratori fragili è equiparata a ricovero ospedaliero non computabile ai fini del periodo di comporta.

RIENTRO AL LAVORO DEI LAVORATORI POSITIVI OLTRE IL 21° GIORNO

Diversamente da come precedentemente disciplinato, i lavoratori positivi potranno essere riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone effettuato presso una struttura accreditata. Si rammenta inoltre che, per il rientro dei lavoratori positivi al tampone che abbiano ricevuto anche un ricovero ospedaliero, il Medico Competente dovrà effettuare una visita medica specifica al fine di verificare nuovamente l'idoneità alla mansione (ovviamente solo se il lavoratore è sottoposto a sorveglianza sanitaria) anche se l'assenza è stata inferiore ai 60 giorni.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Le mascherine chirurgiche (o superiori se del caso) devono essere indossate in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro al chiuso o all'aperto, salvo che nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento (ufficio singolo, singola presenza sul luogo di lavoro / cantiere, ecc...) e non solo quando non si riesca a garantire il distanziamento di 1 metr tra i lavoratori.

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Si conferma per le aziende private e per i professionisti, il consiglio di ricorrere al lavoro agile e da remoto per tutte quelle attività che possono agevolmente essere svolte in tale modalità. Sono

Geom. Scazzoli Lorenzo

Via Libertà, 5

26030 – Voltido (CR)

n°1808 Albo Geometri

P.I. 01314920198

C.F. SCZLNZ79M31D150T

Cell. 333/3248751

lorenzo.scazzoli@gmail.com

ammesse le trasferte nazionali ed internazionali a patto che il datore di lavoro, in collaborazione con l'R.S.P.P. ed il M.C., valutino l'andamento epidemiologico delle sedi di destinazione.

SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

Le riunioni in presenza sono consentite esclusivamente se ritenute di carattere necessario ed urgente e solo nell'impossibilità di poterle svolgere in remoto, rimanendo questa la soluzione prioritaria. In tal caso, oltre a dover essere garantito il distanziamento interpersonale e l'adeguata pulizia ed aerazione dei locali, è obbligatorio l'uso della mascherina chirurgica o superiore.

SORVEGLIANZA SANITARIA / MEDICO COMPETENTE / R.L.S.

La sorveglianza sanitaria non deve essere sospesa in quanto rappresenta una ulteriore misura di prevenzione generale. Può permettere la tempestiva intercettazione di casi sospetti ed è fondamentale per l'azione di informazione e formazione che il Medico può svolgere sui lavoratori al fine di evitare la diffusione del contagio. Essa deve tendere al graduale ripristino di tutte le visite previste a condizione, previa valutazione del M. C., che sia consentito operare nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della Salute. Il Medico, ove presente, attua la sorveglianza sanitaria eccezionale ai fini della tutela dei lavoratori fragili per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica. Il M. C. è tenuto a collaborare con l'Autorità Sanitaria per l'identificazione di eventuali contatti stretti di un lavoratore riscontrato positivo al tampone, al fine di consentire l'adozione delle misure di quarantena.

Per definire il concetto di "contatto stretto" si fa ancora riferimento alla circolare del Ministero della Salute del 29/05/2020 che definisce i seguenti casi:

- contatto fisico diretto con un caso positivo (ad esempio anche una stretta di mano);
- contatto diretto non protetto con secrezioni di un caso positivo (ad esempio contatto con un fazzoletto di carta);
- contatto faccia a faccia con un caso positivo a distanza inferiore ai 2 metri per almeno 15 minuti;
- persona che si è trovata in ambiente chiuso con un positivo in assenza di D.P.I.-

L'identificazione dei contatti stretti deve tener conto delle misure di prevenzione e protezione effettivamente attuate sul luogo di lavoro.

Come già riportato nei periodi precedenti, per il reintegro dei lavoratori, positivi al tampone che abbiano avuto ricovero ospedaliero il Medico Competente dovrà effettuare nuova visita medica al fine di verificare nuovamente l'idoneità alla mansione (solo se il lavoratore è sottoposto a sorveglianza sanitaria) anche se l'assenza è stata inferiore ai 60 giorni.

Geom. Scazzoli Lorenzo
Via Libertà, 5
26030 – Voltido (CR)

n°1808 Albo Geometri
P.I. 01314920198
C.F. SCZLNZ79M31D150T
Cell. 333/3248751
lorenzo.scazzoli@gmail.com

Si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Cremona, 20/04/2021.

IL R.S.P.P.
GEOM. LORENZO SCAZZOLI

